



COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

N. 10 del 29/03/2021

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021 – APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 21:10 si è riunito il Consiglio Comunale, in videoconferenza con diretta streaming sul canale YouTube del Comune, in conformità a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito con L. n. 27/2020, nel rispetto della regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000.

All'appello risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenza</i>	
Landoni Vittorio	Sindaco	Presente	
Bova Beatrice	Consigliere Comunale	Presente	
Feroli Sergio	Consigliere Comunale	Presente	
Mazzocchin Andrea	Consigliere Comunale	Presente	
Orlandi Martina	Consigliere Comunale	Presente	
Lualdi Alice	Consigliere Comunale	Presente	
Buratti Annalisa	Consigliere Comunale	Presente	
Parravicini Matteo	Consigliere Comunale	Presente	
Conte Paola	Consigliere Comunale	Presente	
Ermoni Fabiana	Consigliere Comunale	Presente	
Belloni Rossano	Consigliere Comunale	Assente	
Landoni Matteo	Consigliere Comunale	Presente	
Caldirola Sergio	Consigliere Comunale	Presente	
Totale Presenti	12	Totale Assenti	1

Assenti i signori:

BELLONI ROSSANO

Risultano altresì presenti, senza diritto di voto, gli assessori esterni MIGLIARINO GIUSEPPE, LORVETTI FABIO, CASTIGLIONI ANNALISA.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Pescarin Vania.

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE LANDONI VITTORIO dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

OGGETTO:

TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021 – APPROVAZIONE.

Si dà atto che la presente deliberazione viene assunta ai sensi:

- ✓ dell'art. 73 della Legge 24.04.2020 n. 27, di conversione con modificazioni del D.L. 17.03.2020 n. 18;
- ✓ del decreto sindacale n. 19 in data 25.11.2020 avente ad oggetto: “*Criteri di svolgimento sedute del Consiglio comunale in modalità audio e video conferenza durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19*”.

Interviene il Consigliere F. Ermoni in merito alla mancata riduzione dell'aliquota della tariffa TARI.
Il Sindaco V. Landoni replica.

Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi sono registrati e conservati agli atti del Comune su idoneo supporto digitale che costituisce e rappresenta il verbale ufficiale della discussione e delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale, in quanto riporta fedelmente gli interventi formulati.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2020, è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) per le annualità di imposta a partire dal 2020;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 09/07/2020, sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le annualità 2020;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del 29/03/2021, è stato validato il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2021 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/FIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che:

- La Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- Il comma 651 dell'art. 1 della L. 147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (“metodo normalizzato”);
- Il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.L. n. 36/2003 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- Il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Considerate, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011 che dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e le tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c.3, del Dlgs n. 360/1998;
- l'art. 151, c.1, del D.lgs n. 267/2000 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno;
- l'ultimo periodo del c. 2 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 convertito dalla L. n. 27/2020 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, con il quale differisce il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/203 al 31 marzo 2021;
- l'art. 13, c. 15ter, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al c. 15, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013);
- suddivisione dei costi fissi e variabili;
- ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e non domestiche;
- calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule ed ai coefficienti indicati nel metodo;
- determinazione dei coefficienti Ka e Kb (utenze domestiche) nella misura mista di legge;
- determinazione dei coefficienti Kc e Kd (utenze non domestiche) in misura mista tra il minimo e il massimo di legge al fine di calmierare le cat. 22 e 27 più penalizzate dalla tariffa.

Ritenuto, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 prevedere delle riduzioni per le attività maggiormente colpite dalle chiusure o riduzione della somministrazione diretta ai consumatori;

Richiamato l'art.16, comma 5, del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni che prevede espressamente:

“ con apposita deliberazione è possibile stabilire ulteriori riduzioni per situazioni emergenziali.”

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’area finanziaria e tributi ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Con voti favorevoli 9, contrari 3 (Ermoni F., Caldiroli S., Landoni M.), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare per **l’anno 2021** le tariffe per l’applicazione della Tassa Rifiuti – TARI – relative alle utenze domestiche e non domestiche come da **allegato 1)** alla presente proposta deliberativa che forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia;
- 3) di fissare, per il pagamento della TARI per l’anno 2021, n. 3 rate con le seguenti scadenze: 1° rata 16/09/2021 – 2° rata 16/11/2021 – 3° rata 16/12/2021 e la possibilità di versare l’intero importo in un’unica soluzione entro la scadenza della 3° rata;
- 4) di prevedere, per l’anno 2021, una riduzione del 40% per la parte variabile della TARI dovuta per le utenze non domestiche per quelle categorie soggette a chiusura totale o anche parziale, come meglio di seguito specificate:

5)

Categoria	Descrizione
2	Cinematografi , teatri, salagiocchi
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
24	Bar, caffè, pasticceria

- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e l’urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa, con voti unanimi favorevoli dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 29/03/2021

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Landoni Vittorio

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Pescarin Vania

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2021

OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021 – APPROVAZIONE.

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Servizio Servizio Economico Finanziaria e Tributi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267, certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della deliberazione indicata in oggetto ed esprime

PARERE FAVOREVOLE

Gorla Minore, lì 23/03/2021.

Il Responsabile di Servizio

Rag. Lo Turco Maria Teresa

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il sottoscritto Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità contabile.

Gorla Minore, lì 23/03/2021.

Il Responsabile Servizi Finanziari

Rag. Lo Turco Maria Teresa

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

GORLA MINORE - Anno 2021 - DOMESTICHE

Categoria	Descrizione	Quota Fissa	Quota Variabile
1	1 Componente	0,51824	34,89692
2	2 Componente	0,60894	77,27174
3	3 Componente	0,68020	99,70547
4	4 Componente	0,73850	124,63184
5	5 Componente	0,79680	164,51403
6	6 Componente	0,84215	189,44040

GORLA MINORE - Anno 2021 - NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione	Quota Fissa	Quota Variabile	TOTALE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,88436	0,92481	1,81
2	Cinematografi e teatri	0,65893	0,69860	1,36
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,04042	1,08671	2,13
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,52595	1,59902	3,12
5	Stabilimenti balneari	0,83234	0,87602	1,71
6	Esposizioni, autosaloni	0,74563	0,79618	1,54
7	Alberghi con ristorante	2,65307	2,78331	5,44
8	Alberghi senza ristorante	1,87276	1,96938	3,84
9	Case di cura e riposo	2,16754	2,26657	4,43
10	Ospedali	2,23690	2,33975	4,58
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,35828	2,47725	4,84
12	Banche ed istituti di credito	1,05776	1,11554	2,17
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,18488	2,29761	4,48
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,44499	2,57040	5,02
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,31786	1,38833	2,71
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,42765	2,54157	4,97
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,42765	2,54822	4,98
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,78605	1,88067	3,67
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,41031	2,52161	4,93
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,83234	0,88046	1,71
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,21382	1,27078	2,48
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,65856	10,12857	19,79
23	Mense, birrerie, amburgherie	10,68164	11,19532	21,88
24	Bar, caffè, pasticceria	8,77421	9,18602	17,96
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,47380	4,68837	9,16
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,41604	3,57505	6,99
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	12,43301	13,03164	25,46
28	Ipermercati di generi misti	3,43338	3,61275	7,05
29	Banchi di mercato genere alimentari	7,73379	8,10818	15,84
30	Discoteche, night club	2,30626	2,41959	4,73